



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il giudice d'appello può procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali?

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

NDR: in tal senso Cass. 14.10.2013, n. 23226, Cass. 7.07.2006, n. 15557 e Cass. 24.01.2017, n. 1775.

Tribunale di Bari, sentenza del 28.7.2020

...omissis...

In via preliminare, e in rito, deve essere evidenziato che l'atto di appello è stato correttamente proposto nella forma dell'atto di citazione e non già del ricorso, e lo stesso è tempestivo e dunque ammissibile, in quanto proposto nel rispetto del termine breve di 30 giorni per impugnare ai sensi - 2 - del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., trattandosi di questione comunque rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2[^], 5.06.2015, n. 11666, in senso conforme, già Cass. S.U., 5.04.2005, n. 6983).

Al riguardo, infatti, è noto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidata "Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ."(cfr. Cass. S.U., 10.02.2014, n. 2907; in senso conforme, già Cass., sez. lav., 29.02.2012, n. 3058, secondo cui "Il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un'opposizione a ordinanza ingiunzione si deve svolgere, nel regime applicabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicché il procedimento stesso dev'essere introdotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso).

Tuttavia, ove la parte abbia proposto l'impugnazione nella forma irrituale del ricorso, essa, per ottenere l'effetto dell'utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare tempestivamente alla controparte l'improprio atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione d'udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è previsto dalla disciplina di altri riti. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., e relativamente a fattispecie precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011)", e più recentemente, Cass. civ., sez. 6[^], 2.10.2014, n. 20800; Cass. civ., sez. 6[^], 24.03.2015, n. 5891; Cass. sez. lav., ord. 5.10.2018, n. 24587, per la quale "Nei giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.".

La suddetta impostazione ermeneutica, sostenuta dalla giurisprudenza di merito prevalente e di legittimità consolidata, poggia le sue fondamenta sulla valutazione di specialità del rito originariamente disciplinato dalla legge n. 689/1981, la quale non contemplava, nella sua originaria - 3 - formulazione, il secondo grado di giudizio, con la conseguenza che, in assenza di un'espressa previsione di ultrattività del rito speciale applicabile, la giurisprudenza innanzi menzionata è pervenuta a riconoscere l'applicabilità del rito ordinario in fase di appello.

Tuttavia, a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione ai procedimenti instaurati nel vigore del d.lgs. n. 150/2011, atteso che l'art. 6 del citato decreto prevede espressamente l'applicazione del rito del lavoro, in luogo del rito speciale disciplinato dalla legge n. 689/1981, per le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione.

Orbene, nel caso di specie, il giudizio di opposizione di primo grado è stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/11, ossia prima del 6.10.2011, e dunque nella vigenza della l.

n. 689/1981 (v. ricorso ex art. 22 della l. 689/1981 depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace di Bitonto (Ba) in data 28.04.2011), sicché l'appello andava, ed è

stato correttamente, proposto mediante atto di citazione, in aderenza all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, con la conseguenza che per valutare la sua tempestività occorre avere riguardo alla data della notifica della citazione e non già alla data del deposito del ricorso.

Ciò posto, nella specie, è incontestato, e risulta ex actis, che la sentenza impugnata è stata depositata in data 29.04.2014, ed è stata notificata ex art. 170 c.p.c. a mani proprie del precedente procuratore costituito del Comune di Giovinazzo (Ba), avv. *omissis*, in data 1.08.2014 (cfr. la copia della sentenza di primo grado allegata al fascicolo di parte appellante, in atti); a sua volta l'atto di appello è stato notificato all'odierno appellato in data 15.10.2014, ovverosia l'ultimo giorno utile ex artt. 325-326 c.p.c. per proporre l'appello, decorrente dalla notificazione della sentenza, ivi compreso il periodo di 46 giorni, *ratione temporis* vigente, previsto per la sospensione feriale dei termini, sicché l'appello è tempestivo.

Passando al merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.

Ed invero, come è stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente che hanno visto quale parte appellante il medesimo Comune di Giovinazzo (cfr. tra le tante, Trib. Bari, sez. 3, 30.05.2018, n. 2366; Trib. Bari, sez. 3, 19.09.2017, n. 4323; Trib. Bari, sez. 3, 8.06.2017, n. 2986; Trib. Bari, sez. 3, 16.12.2016, n. 6502), il Giudice di pace di Bitonto ha errato, nella sentenza qui impugnata, nella valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio, risultando palesemente riscontrato l'accertamento della violazione contestata all'odierno appellato *omissis*.

Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere annullata la sentenza del giudice di pace di Bitonto, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del verbale di accertamento n. 2089F/2011/V, pr. 1911/2011 del 5.02.2011.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, "Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche, Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado; nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775, secondo cui "In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese"), deve ritenersi che le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune appellante per entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014 (applicabile a tutti i giudizi in corso in cui l'attività difensiva non sia già stata interamente espletata alla data della sua entrata in vigore, arg. da Cass. S.U. n. 17406/2012), come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, tabelle 1 e 2, prime colonne, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00),

non tenendosi conto per entrambi i gradi di giudizio, dei compensi previsti per l'attività istruttoria, di fatto non tenutasi, e con riduzione del 20% ex art. 4 del D.M. 55/2014 dei compensi medi previsti per le restanti fasi, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.

PQM

Il Tribunale di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello *omissis*: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e conferma il verbale di accertamento *omissis*; condanna *omissis* alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Giovinazzo per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

